UN FIGLIO È PER SEMPRE

Riflessioni sulla tutela della continuità degli affetti

a cura di Lucrezia Mollica

POLITICHE E SERVIZI SOCIALI

FrancoAngeli

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati
possono consultare il nostro sito Internet: *www.francoangeli.it* e iscriversi nella home page
al servizio "Informatemi" per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

UN FIGLIO È PER SEMPRE

Riflessioni sulla tutela della continuità degli affetti

a cura di Lucrezia Mollica

POLITICHE E SERVIZI SOCIALI

FrancoAngeli

Copyright © 2020 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Dedicato a Lorenzo Claris Appiani, avvocato

Indice

Prefazione, di *Alberta Brambilla Pisoni* pag. 9

1. **Riflessioni sulla tutela della continuità affettiva**, di *Lucrezia Mollica* » 13

2. **Lettera di un genitore escluso**, riportata da *Maddalena Giussani* » 25

3. **Dalla parte dei bambini**, di *Francesco Vadilonga* » 27

4. **Genitori in conflitto: la consulenza tecnica, lettura tardiva, ma anche possibile fonte di tutela dei legami**, di *Luisa Arrigoni* » 35

5. **L'assistente sociale e le separazioni difficili**, di *Margherita Gallina* » 47

6. **Separazioni ad alta conflittualità. Un modello di intervento per tutelare i figli**, di *Riccardo Canova* » 57

7. **I figli nella separazione dei genitori**, di *Francesca Mazzucchelli* » 73

8. **Forza e limiti dell'intervento del tribunale**, di *Anna Maria Caruso* » 85

9. **Il ruolo dell'avvocato nei procedimenti familiari: profili deontologici**, di *Paola Lovati* » 101

10. Il consultorio familiare, di *Annamaria Repossi* pag. 110

11. Le parole per dirlo: parole da trovare e condividere, di *Federica Grittini* » 116

12. "Senza di te non posso stare... allora mi separo". Interventi del CTA - Centro di Terapia dell'Adolescenza, di *Irene Ratti* » 123

13. La scuola: rete di accoglienza, ascolto e prevenzione, di *Monica Teruzzi* » 138

Gli autori » 145

Prefazione

di *Alberta Brambilla Pisoni**

Questo libro e tutto il progetto che ne sta dietro sono dedicati alla memoria di Lorenzo Claris Appiani.

Lorenzo è mio figlio, avvocato come me. È stato ucciso il 9 aprile 2015 nel Palazzo di Giustizia di Milano. Un giovane uomo per bene la cui ultima parola è stata "verità".

Lucrezia Mollica, anche lei avvocato, è una mia carissima amica. Ci conosciamo da quando eravamo bambine. Anche lei continua a voler bene a Lorenzo, non solo perché è mio figlio, e continua a patirne l'assenza.

Quando abbiamo a cuore qualcuno cerchiamo di offrire il meglio che possiamo ed è così che Lucrezia ha pensato di legare il suo ricordo a un progetto molto ambizioso, così ambizioso da rappresentare il summit di tutta la sua vita professionale: il coinvolgimento di tutti gli operatori del settore affinché nessun figlio e nessun genitore siano costretti a subire un distacco per l'incapacità ad accettare la fine di un amore.

Lei si è sempre occupata di diritto di famiglia e dei minori: ha lavorato molto per l'approvazione della legge 173/2015 che riguarda il diritto alla continuità affettiva dei minori nel difficile passaggio tra l'affido e l'adozione.

La salvaguardia degli affetti anche quando i genitori entrano in crisi è sempre stata nella gestione del conflitto una priorità assoluta.

* Alberta Brambilla Pisoni, avvocato civilista entusiasta del proprio lavoro, trasmette ai due figli, Lorenzo e Francesca, la passione per gli studi giuridici che entrambi intraprendono pur in ruoli diversi: il primo avvocato e la seconda magistrato.

Dopo 38 anni di intensa attività lavorativa nel 2011 si ritira dalla professione.

Nel 2015 viene colpita dal più grave dei lutti: il 9 aprile muore, ucciso nel Palazzo di Giustizia di Milano, il suo primogenito.

Da allora si dedica da volontaria e con spirito di servizio a diverse attività a favore della collettività.

Ne abbiamo parlato spesso, ragionando su casi concreti.

Sono stata subito coinvolta nell'ideazione anche se non avevamo ben chiaro da dove partire e soprattutto dove arrivare. Inizialmente ero perplessa. Mi chiedevo cosa avesse a che fare Lorenzo con il diritto di famiglia. Si era occupato esclusivamente di diritto commerciale e societario.

Poi ho cominciato a riflettere e a chiedermi cosa avrebbe detto mio figlio, lui che da un lato è stato uno zio dolcissimo per i suoi nipoti e dall'altro, motivo per cui non aveva mai voluto occuparsi di diritto di famiglia, aveva espresso, in più occasioni, giudizi severissimi nei confronti di quei genitori che antepongono la loro litigiosità al benessere dei propri bambini.

Proprio da questi comportamenti ho capito che Lorenzo sarebbe stato contento di essere in qualche modo coinvolto su contenuti che, se ben lontani dalla sua vita professionale, tanto gli stavano, invece, a cuore nel privato.

E così abbiamo incominciato a confrontarci, a sviluppare le prime idee, a chiedere pareri e supporti. Abbiamo bussato a molte porte. Non sempre abbiamo avuto il riscontro che ci aspettavamo; avremmo anche potuto demordere però il dolore per la perdita di Lorenzo è stato il filo d'acciaio con il quale è stata costruita l'impalcatura del progetto.

Il tempo dell'incertezza è stato lungo, anche perché nulla di quello che avevamo pensato ci convinceva davvero. E poi insieme e nello stesso giorno abbiamo capito che non sarebbero stati gli adulti a dettare le regole per le modalità d'intervento e che avremmo, invece, dovuto dare spazio ai bambini e ai ragazzi affinché tra di loro e nel confronto reciproco si ponessero al centro del dramma vissuto o solo ipotizzato, trovando le risposte per non essere fagocitati dal conflitto dei genitori.

Per quanto ne sapevamo non conoscevamo interventi con questa finalità.

Ci siamo dunque rivolte al CEMP, storico consultorio milanese e al CTA - Centro di Terapia dell'Adolescenza.

È stato messo a punto un progetto molto attento e articolato che prevede più laboratori con i minori guidato, con molta discrezione e pochi ma necessari, input da alcuni psicologi, preceduti e seguiti dagli incontri con i genitori, gli insegnanti e un legale per ragguagliare sui contenuti di legge. Il primo modulo è stato completato con risultati molto interessanti.

Nel contempo l'interesse sempre crescente ci ha spinte a organizzare un convegno per mettere a confronto tutte le competenze in gioco: magistrati, avvocati, psicologi, assistenti sociali, rappresentanze dei consultori e insegnanti.

È stata una giornata ricca di contributi con scambi interdisciplinari molto significativi.

La grande partecipazione del pubblico interessato e i riconoscimenti ricevuti hanno fatto sì che non andasse perduto il lavoro dei relatori. Costoro con molto entusiasmo hanno accettato di riprendere le fila dei loro interventi e di farne quelli che sono ora i capitoli di questa pubblicazione.

A tutti loro vanno i miei più sinceri ringraziamenti.

A Lucrezia non devo dire niente perché Lorenzo era anche un po' suo e lei, come tutti quelli che lo hanno conosciuto, non lo dimenticherà.

Al nostro progetto abbiamo dato un titolo: *Un figlio è per sempre*.

Perché queste parole?

Perché quando qualcuno mi chiede quanti figli io abbia rispondo:

"Due, un maschio e una femmina, ma il primo è morto".

Perché due? Perché un figlio è per sempre.

1. Riflessioni sulla tutela della continuità affettiva

di *Lucrezia Mollica*

1. Perché questo libro

Dal primo pianto del neonato all'ultimo respiro la vita di ogni persona è una storia irripetibile.

Dono di Dio, congiunzione astrale di cellule portate dal vento o dalla casualità del destino, comunque un filo unico.

E anche quando un piccolo virus sembra avere la forza di spezzare la vita in un prima e in un dopo, impedendo ogni minimo contatto fisico, questo filo si piega, si assottiglia, ma nel cuore di ciascuno rimane la forza di una mano tesa a riafferrarlo per unire il prima e il dopo.

Ferito, ammaccato, modificato, ma sempre quell'unico progetto di vita.

Le pagine che seguono sono il frutto del lavoro di diverse competenze professionali, accomunate da una condivisa visione e sensibilità nell'affrontare le difficoltà del vivere.

Il rispetto della unicità di ogni persona, senza distinzione di sesso, di religione di razza, di età ha sempre caratterizzato la mia immagine di avvocato: un'antica professione che è la più alta modalità, insieme a quella medica e psicologica, di prendersi cura della persona.

Con competenza, attenzione e con uno spirito di Servizio.

Questo modo di intendere la professione ovviamente è ancor più vero se esercitato nell'ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori: diventa qualcosa di più, diventa una mano competente tesa a ridare un senso a vite devastate dal conflitto familiare.

Vite devastate che finiscono per devastare anche la mente dei protagonisti, i quali arrivano a usare i figli come strumenti per far valere le proprie *ragioni contro* l'altro.

Riflettere sui temi più complessi che riguardano i diritti dei minori mi porta col pensiero al preambolo della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York nell'ormai lontano 20 novembre 1989 che afferma[1]:

Il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione.

Felicità è una parola impegnativa.

Un compito che mette in gioco ciascun adulto, come genitore, come insegnante, come avvocato, come medico, tutti, nessuno escluso.

Tutti coloro che si occupano di minori, ciascuno dalla finestra della propria diversa professione, attraverso il rapporto diretto con i ragazzi nella scuola o nel sostegno clinico, attraverso il rapporto con le famiglie nei consultori, nei diversi studi professionali o nei tribunali dovrebbero avere questo ambizioso obiettivo: costruire o ri-costruire quel clima di felicità, amore e comprensione che una legge, pensata nel superiore interesse dei minori, così chiaramente descrive e impone come dovere.

Ambizioso obiettivo che è proprio quello di questo libro, grazie al contributo dei diversi autori e alle esperienze professionali di ciascuno. Esperienze accomunate dal desiderio di offrire un sostegno ai più piccoli, di mettere a fuoco la difficoltà di intervenire in situazioni con patologie relazionali già avanzate, sottolineando l'importanza della prevenzione e della necessità di cercare per tempo un aiuto competente ed evitare così di dover delegare ogni decisione al Tribunale.

Dalla lettura del testo ci si augura emergano l'importanza e la necessità di saper cogliere quei segnali che all'interno dei rapporti di coppia e genitoriali sono indicativi di un irreversibile ammaloramento degli stessi insieme a una riflessione sul diritto delle bambine e dei bambini al rispetto della loro continuità affettiva, che è anche un diritto degli adulti, degli anziani, di ogni essere umano.

È questo dunque il *fil rouge* che unisce i diversi interventi; la convinzione della unicità della storia di ciascun uomo e di ciascuna donna che potrà essere tutelata dal rispetto del diritto di ogni bambino e di ogni bambina alla continuità dei suoi affetti e a una vita armonica anche nelle difficoltà.

Quando, invece, in una escalation che può diventare diabolica e può condurre al rifiuto totale e irreversibile di un figlio nei confronti di uno dei due genitori, intervengono avvocati che sposano la tesi del proprio cliente

1. Legge 27 maggio 1991, n. 176. Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989).

a oltranza, e quindi di seguito entra in campo il Tribunale, con i suoi riti e i suoi tempi, e insieme i consulenti tecnici e quelli di parte, i testimoni, ecco che alla fine di un lungo doloroso percorso si arriva a una sentenza che dovrebbe proclamare "il vincitore", ma troppo spesso prende atto di una grande e comune sconfitta.

Tuttavia c'è chi pensa che una altra via sia possibile, che esista una strada dove l'avvocato, pur difendendo i diritti del proprio assistito nel rispetto della sua professione, abbia presente che non deve confrontarsi con un qualunque contenzioso, ma con persone che si erano scelte e amate e proprio per questo sono deluse e arrabbiate e che dunque deve saper attingere a un arsenale ben diverso da quello scolastico dell'attore e del convenuto contrapposti l'uno all'altro. E deve anche sapersi affiancare ad altri professionisti, psicologi, mediatori, pedagogisti, e tutto ciò preferibilmente *prima di* rivolgersi al tribunale, o quantomeno nelle fasi iniziali della controversia.

Fatte salve, sottinteso, ma doveroso sottolinearlo, tutte quelle situazioni di violenza fisica o psicologica che impongono più severi percorsi e drastiche decisioni.

Non esiste armonia più dolce del "cinguettio" felice dei bambini sereni, non esiste nulla di più agghiacciante del loro dolore.

Soprattutto se gratuito ed evitabile, perché procurato dall'incapacità di chi avrebbe dovuto proteggerli.

La difficoltà più grande del diritto di famiglia è contenuta nella sua stessa definizione: diritto e famiglia, regole e affetti. Conciliare questi due elementi, codificare i sentimenti dà vita a una sorta di ossimoro da cui è molto complicato uscire indenni (Mollica, 2011).

Tanto i sentimenti sono fluidi, flessibili, talvolta incoerenti, quanto le norme richiedono rigore, costanza ed esigibilità.

All'interno di questa grande cornice, il principio della continuità degli affetti e del rispetto dei legami appare tra quelli di maggiore rilevanza, ma troppo spesso di non facile attuazione.

Ed è proprio questa complessità che porta alla prevenzione, come scelta irrinunciabile: arrivare prima per non dover rimanere troppo tardi senza risposte davanti agli occhi spalancati dei bimbi, tutti diversi e tutti uguali, che ci guardano mettendoci davanti ai loro "perché".

In questi ultimi mesi di pandemia da coronavirus, con i bambini isolati nelle loro famiglie, lontani dalla scuola e dai loro coetanei, la difficoltà dei genitori sono aumentate in modo esponenziale, sia nelle famiglie unite e ancor più nelle famiglie con rapporti più o meno complessi e conflittuali.

Sarebbe una vera sconfitta che tutto questo si traducesse in un intasamento dei Tribunali piuttosto che in una occasione, anche se molto amara, per accettare una più proficua mediazione e in un impegno a offrire una formazione che insegni ai ragazzi e alle ragazze, uomini e donne del futuro, a gestire i conflitti con capacità e intelligenza.

Gli interventi in questo libro di Francesco Vadilonga e Federica Grittini sottolineano come capacità di gestire un conflitto non voglia dire negare o edulcorare la verità; se infatti usare i figli come armi contro l'altro genitore è una forma di egoistico ricatto affettivo, anche pensare di proteggere i bambini nascondendo loro la realtà di una famiglia che non è più unita è un grave errore. I bambini anche piccoli capiscono e si preoccupano e meritano di essere informati, con gli strumenti che la loro diversa età suggerisce, di quanto avviene tra le persone loro più vicine.

2. Una lunga storia e l'intervento della CEDU

La tutela del diritto alla continuità affettiva, che potrebbe sembrare tanto scontata da non dovere essere protetta da una legge, è entrata in realtà a far parte integrante dell'ordinamento italiano con l'approvazione della legge 173/2015 *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.*

Il riferimento al concetto di continuità affettiva, contenuto già nel titolo di una legge dello Stato, segna un salto di qualità nel rispetto dello spirito della Convenzione dei diritti del fanciullo di NW ed è stato un grande traguardo. Ha introdotto formalmente nel Codice civile il diritto dei minori a non veder tranciato in nome della legge il filo unico della loro vita nei passaggi tra famiglia d'origine, affido, adozione e dovrebbe allargarsi a cascata a tutte le altre ipotesi che coinvolgono i fanciulli come separazioni, divorzi, interruzioni di convivenze, rapporti con gli ascendenti.

Tutela della continuità affettiva dunque come bussola che orienta le decisioni non solo nelle ipotesi di affido e adozione, caratterizzati da più o meno gravi situazioni di abbandono, ma anche nelle storie delle famiglie che si separano, di fronte alla incapacità dei genitori di scindere il loro rapporto di coppia in crisi dalla loro responsabilità genitoriale, dal loro essere comunque genitori di quei figli.

Il mantenimento dei legami d'affetto, nell'ambito familiare, dovrebbe essere un valore acquisito, al quale orientare ogni scelta legislativa, giurisprudenziale, psicologica per non trasformare un evento fisiologico, quale è ormai la separazione di una coppia, in un drammatico evento patologico.

La 173/2015 è sicuramente una legge dalla parte dei bambini il cui viaggio è stato lunghissimo e sofferto.

La necessità di una normativa che codificasse il buon senso nasce in anni non troppo lontani in cui i Tribunali per i minorenni, supportati da consulenze di esperti, sostenevano fosse interesse del minore nel passaggio dalla famiglia affidataria a quella adottiva, quando non si poteva procedere

al rientro in famiglia d'origine e anche in riferimento a bimbi molto piccoli, ordinare l'allontanamento dagli affidatari, talvolta decantazione degli affetti passando attraverso una comunità terza, la sospensione dei rapporti e il passaggio alla nuova famiglia senza portare con sé alcuna memoria del passato**.** E ancora una quasi nulla possibilità per la famiglia affidataria, che ne avesse i requisiti e la disponibilità, di trasformare in adozione l'affido del bimbo che in quella famiglia si sentiva a casa.

E finalmente nell'aprile 2010 la Corte Europea dei Diritti dell'uomo promulgò la sentenza Moretti Benedetti contro Italia, che si rivelò in seguito un grosso gradino per arrivare alla formulazione di quella legge[2].

Tale decisione dichiara sussistere violazione dell'art. 8 CEDU, e del diritto al rispetto della vita privata e familiare, quando l'erronea applicazione della legge e la presenza di lacune procedurali in materia di adozione abbia comportato un'illegittima ingerenza nella vita privata e familiare dei ricorrenti.

In quel caso il Tribunale per i minorenni non aveva preso in esame la domanda di adozione presentata dagli affidatari e, dopo aver allontanato la piccola con la forza pubblica pochi giorni prima di un Natale che la bimba attendeva con gioia nella casa che considerava la sua casa, rigettò entrambe le domande di adozione dei ricorrenti, sia legittimante che in casi particolari ex art 44, affermando che la scelta di una nuova famiglia adottiva corrispondeva al superiore della minore.

La Corte d'Appello, cui fu presentato reclamo, annullò la decisione di primo grado, motivando la sua decisione con la considerazione che la domanda di adozione dei coniugi avrebbe dovuto essere esaminata prima di dichiarare lo stato di adottabilità della minore e di scegliere una nuova famiglia, nominò, quindi, un perito al fine di verificare la relazione tra la minore e i ricorrenti e la sua integrazione nella nuova famiglia.

Sulla base degli esiti peritali, la Corte ritenne opportuno non sottoporre la minore al trauma di una nuova separazione dalla famiglia dove si trovava, alla luce del dolore e delle lacerazioni che già la bimba stessa aveva dovuto sopportare.

Tanto tempo era trascorso, troppo, se rapportato alla vita della piccola protagonista. La bimba si era dovuta rassegnare a essere candeggiata per ricominciare a vivere cancellando il passato; riaprire quella ferita è stato ritenuto un rischio maggiore. A quel punto la riduzione del danno non poteva che consistere nel separare una piccola vita in un prima e un dopo.

2. Causa Moretti e Benedetti c. Italia, Seconda Sezione, Sentenza 27 aprile 2010 (ricorso n. 16318/07).

La vicenda giudiziaria di questa bimba, storia di violenta interruzione della continuità affettiva giustificata da ottuse e contorte interpretazioni delle norme vigenti, rappresenta il paradigma della denegata giustizia.

L'inossidabile convinzione che non si potessero superare i sacri confini tra affido e adozione autorizzava a strappare minori di due, tre, sette anni dai loro affetti più cari, senza riflettere sul fatto che quei confini i legami d'affetto e i sentimenti degli adulti, ma soprattutto dei bambini avevano già ampiamente superato, trasformandoli in diritti…

Quanta sofferenza inutile…

Ci si augura che questa bambina, che ha dovuto cancellare i suoi ricordi in nome della legge, sia oggi una adolescente serena e domani una donna solida. Tuttavia una considerazione scaturisce naturale da quanto accaduto: esistono drammi nella vita dei ragazzi, a volte irrimediabilmente e fatalmente portati dagli eventi della vita, la morte, le guerre, le malattie, altre volte invece costruiti dall'egoismo degli adulti o dalla loro incapacità di a ascoltare e soddisfare le necessità dei più piccoli.

Questa sentenza, a dieci anni dalla sua emanazione, viene ancora citata e richiamata perché offre degli spunti di riflessione significativi tanto sul concetto di vita familiare e sul significato di famiglia, quanto sull'importanza del trascorrere del tempo nelle decisioni che riguardano i minori.

Una buona decisione, emessa fuori tempo massimo, fuori cioè dal tempo del bambino, diventa una pessima decisione, o, nella migliore delle ipotesi, una inutile decisione.

Afferma dunque la CEDU che

la perizia chiesta dalla Corte d'Appello ha dimostrato che la bambina era ormai inserita nella nuova famiglia. Una nuova separazione avrebbe causato un nuovo trauma per la bambina. Di conseguenza il passare del tempo ha prodotto l'effetto di rendere definitivo il decreto del tribunale.

Ecco il paradosso, il mostro giuridico: il passare del tempo ha reso definitivo un decreto che la medesima Corte d'Appello aveva annullato.

La rilevanza del fattore tempo e della necessità di rendere efficaci rapidamente le decisioni che riguardano i minori viene sottolineata dalla CEDU non solo nell'ambito delle cause di adottabilià o *de potestate* con eventuali limitazioni della responsabilità genitoriale, ma anche in merito alla gestione dei rapporti all'interno della famiglia, sottolineando ancora una volta il ruolo determinante che il trascorrere del tempo assume nelle scelte che riguardano i minori e della necessità irrinunciabile, e dunque perseguibile, che procedure lente e lacunose non disperdano nel nulla i provvedimenti.

Se pertanto la sentenza Moretti Benedetti ebbe un ruolo importante anche nell'opinione pubblica e fu determinante nell'iter di approvazione della

legge 173/2015 in tema di affido e adozione, altri provvedimenti CEDU suggerirono e suggeriscono la necessità di tutelare il diritto dei minori al rispetto dei loro sentimenti feriti.

Tra queste la sentenza Lombardo contro Italia[3], su ricorso di un padre che non riusciva a esercitare il proprio diritto di visita alla sua bambina; l'atteggiamento ostruzionistico della madre aveva condotto il Tribunale a un affidamento della piccola ai servizi sociali, i quali avrebbero dovuto organizzare e disciplinare gli incontri con il padre. Incontri che di fatto non riuscivano a concretizzarsi…

La Corte afferma che

lo stato italiano deve mettere a disposizione del cittadino tutti i mezzi giudiziari che consentano l'attuazione dei propri diritti e il rispetto dei provvedimenti giudiziari che riguardano tali diritti, anche prevedendo misure concrete che si rendano opportune nel caso concreto. Pertanto, non solo le misure devono essere adeguate, ma devono essere adottate in tempi brevi, altrimenti si rischia che vi siano conseguenze irreparabili per il rapporto tra bambino e genitore non convivente.

Questa decisione offre importanti suggerimenti nella misura in cui afferma esplicitamente che dall'art. 8 della Convenzione derivano obblighi positivi tesi a garantire il rispetto effettivo della vita familiare e privata.

Tali obblighi positivi non si limitano al controllo sul fatto che il bambino possa incontrare il suo genitore o avere contatti con lui, ma includono l'insieme delle misure preparatorie che permettono di raggiungere questo risultato in tempi sufficientemente rapidi per non compromettere irrimediabilmente il rapporto con il genitore non convivente.

Il caso Lombardo c/Italia rende palpabile il dramma esistenziale di un uomo che per anni ha dovuto ricorrere all'infinito i giudici per ottenere l'esercizio, riconosciuto formalmente ma violato nella sostanza, del diritto alla bigenitorialità.

La sentenza mette a fuoco l'incidenza fondamentale che la variabile legata al tempo, o meglio alla tempestività degli interventi, richiede nelle vicende familiari di cui ci occupiamo.

Queste storie richiedono audizioni, approfondimenti, consulenze, memorie, decreti provvisori… Devono poter consentire ripensamenti, aggiornamenti, modifiche. Un cattivo professionista, sia esso giudice o avvocato o psicologo o assistente sociale, è colui che sposa un progetto su un minore e non lo modifica più neppure dinanzi all'evidenza. Esiste dunque un tempo necessario, un tempo buono, ben speso, che aiuta a lavorare bene nell'interesse del minore.

3. Causa Lombardo c. Italia, Sentenza CEDU del 29 gennaio 2013 8 (Ricorso n. 25704/11).